

**SOCI**

**GIGETTO FURLOTTI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**PAOLO PERCALLI**  
Consulente del Lavoro  
Conciliatore Professionale

**ANDREA PELLEGRINO**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**PAOLO DELIETI**  
Avvocato

**LUCA MONTALI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FEDERICO BOTTRIGHI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**ANGELICA CISARRI**  
Avvocato

**MASSIMO ZERBINI**  
Avvocato

**MARTA VITALI**  
Consulente del Lavoro

**LETIZIA BELLI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**GERMANO ROSSI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**ASSOCIATI**

**FILIPPO MATTIOLI**  
Avvocato

**FILIPPO CALLEGARO**  
Avvocato

**DANIELA GABURA**  
Dottore Commercialista

**FRANCESCA SANTINI**  
Consulente del Lavoro

**SARA MAGNANI**  
Dottore Commercialista

**LIZE PRENDUSHI**  
Avvocato

**SARA FELISA**  
Avvocato

**MASSIMO DELLI**  
Consulente del Lavoro

**CONTATTI**

**PARMA, 43121**  
Stradello Marche n.6,  
Tel.+39 0521 237578

**LANGHIRANO, 43013**  
Via XX Settembre n.6,  
Tel.+39 0521 853 989

Mail: info@studiofurlotti.it  
Sito: www.studiofurlotti.it

**OGGETTO: Definita la tracciabilità delle spese di trasferta e rappresentanza**

Con la circolare n. 15/E/2025 l'Agenzia delle entrate ha fornito le indicazioni operative sulle novità introdotte in materia di trattamento fiscale e tracciabilità delle spese in oggetto.

**Reddito di lavoro dipendente**

Dal 1° gennaio 2025<sup>1</sup>, i rimborsi per spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto tramite taxi e ncc, sostenute in Italia, non concorrono al reddito di lavoro dipendente solo se i pagamenti sono effettuati con modalità tracciabili<sup>2</sup>. L'obbligo riguarda:

- trasferte sia all'interno che fuori dal comune;
- rimborsi analitici, misti o forfettari (limitatamente alla parte di spesa rimborsata);
- l'imposta di soggiorno.

Non sono soggette all'obbligo di tracciabilità:

- spese per viaggi con mezzi diversi da taxi e ncc;
- rimborsi sotto forma di indennità chilometrica;
- spese ulteriori, diverse da quelle sopra elencate, fino ad euro 15,49 giornalieri (euro 25,82 per l'estero).

**Trasferte<sup>3</sup> all'interno del comune e rimborsi chilometrici**

È stato eliminato il vincolo della documentazione proveniente dal vettore (es. biglietti del tram) per i rimborsi delle spese di viaggio e trasporto all'interno del territorio comunale. Pertanto:

- i rimborsi per spese "comprovate e documentate", anche mediante documentazione interna aziendale, non concorrono a formare il reddito;
- il rimborso chilometrico per l'utilizzo del mezzo privato (calcolato su tabelle ACI) non è tassato.

Tale disciplina si applica anche ai rimborsi erogati nel 2025 relativi a spese sostenute in periodi precedenti. Si precisa che l'eliminazione dell'obbligo di documentazione non fa venir meno, per i servizi di taxi e ncc, il vincolo del pagamento tracciabile.

**Pedaggi e parcheggi**

L'Agenzia delle entrate ha chiarito che non concorrono alla formazione del reddito:

<sup>1</sup> L'obbligo di tracciabilità non si applica ai rimborsi erogati dal 1° gennaio 2025 se riferiti a trasferte/spese avvenute nel periodo d'imposta precedente.

<sup>2</sup> Si considerano modalità tracciabili i pagamenti effettuati con bonifico, carte, assegni e app collegate a conti correnti (comprese le piattaforme di mobilità).

<sup>3</sup> Per trasferta o missione si intende lo spostamento temporaneo del lavoratore dalla sede abituale.

- le spese di pedaggio, debitamente documentate, sostenute per trasferte sia all'interno che fuori dal comune;
- i rimborsi delle spese di parcheggio, a condizione che siano comprovati da documenti che identifichino in modo certo e univoco il veicolo e la sosta.

### **Reddito di lavoro autonomo**

Sono stati introdotti nuovi vincoli per la deducibilità delle spese e la formazione del reddito, dettagliati di seguito.

#### Rimborsi e spese sostenute

Per le spese di vitto, alloggio, taxi e ncc sostenute in Italia (dal 1° gennaio 2025), l'utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili è requisito indispensabile sia per la non imponibilità dei rimborsi riaddebitati al committente, sia per la deducibilità dei costi rimasti a carico del professionista.

#### Spese di rappresentanza

Anche le spese di rappresentanza, sostenute dal 18 giugno 2025, sono deducibili, nel limite dell'1% dei compensi, solo se pagate con mezzi tracciabili.

### **Reddito di impresa**

#### Deducibilità spese trasferte dipendenti

Per le imprese, la deducibilità delle spese di vitto, alloggio, taxi e ncc (compresi i rimborsi) è ammessa solo se il pagamento è tracciabile. L'obbligo decorre dal 2025 e si applica esclusivamente alle spese sostenute in Italia, restando esclusi i rimborsi pagati nel 2025 se riferiti a spese dell'anno precedente.

#### Spese di rappresentanza

Anche le spese di rappresentanza, per essere deducibili dal reddito d'impresa (fermo restando il requisito di inerenza), devono essere sostenute con mezzi tracciabili a partire dal periodo d'imposta 2025.

A differenza delle altre categorie, per le spese di rappresentanza l'obbligo di tracciabilità vale anche per le spese sostenute all'estero, non essendoci una limitazione territoriale esplicita. Restano escluse dall'obbligo le spese di pubblicità e sponsorizzazione.

Le nuove disposizioni in materia di tracciabilità sono applicabili anche ai fini Irap.

Lo Studio resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento a riguardo.

Annalisa Ghillani